D3 Una sentenza della Corte di cassazione sulla riduzione della clausola penale

di Pierangela Dagna

Con la sentenza n. 18128/2005, le Sezioni Unite civili della Cassazione intendono porre fine ad un "recente" contrasto giurisprudenziale avente per oggetto il potere del giudice di ridurre l'importo della clausola penale ex art. 1384 del codice civile, e cioè se questo potere possa essere esercitato d'ufficio, ovvero se sia necessaria la domanda della parte tenuta al pagamento della penale.
La Suprema Corte afferma il principio per cui, sulla base dei poteri concessi al giudice dall'art. 1384 c.c., è possibile la riduzione d'ufficio della penale stabilita convenzionalmente dai contraenti, anche in mancanza di una specifica domanda da parte del soggetto che sarebbe tenuto al pagamento.

I principi della sentenza n. 18128/2005

La controversia da cui ha origine la sentenza in esame, era sorta a causa della mancata corresponsione di oneri condominiali e alla conseguente applicazione della penale, stabilita nel regolamento condominiale, a carico del socio moroso. Costui, in sede di merito, si era limitato a contestare la nullità delle clausole del regolamento condominiale che prevedevano la penale, in quanto queste, in seguito al suo ritardato pagamento, gli imponevano la corresponsione di un interesse usurario. Chiedeva pertanto che tali clausole fossero dichiarate nulle ai sensi dell'art. 1815 c.c., trattandosi di norma applicabile in tutte le convenzioni di interessi e quindi anche in quelle contenute in un regolamento condominiale di natura contrattuale. Poiché in quella sede il condomino moroso non aveva chiesto la riduzione della penale, la questione non veniva affrontata dai giudici di merito. Successivamente, in occasione del giudizio di legittimità, costui lamentava il mancato esercizio da parte del giudice del potere di riduzione d'ufficio della penale ex art. 1384 c.c., e, pertanto, essendo presente sul punto, un contrasto giurisprudenziale, la questione è stata portata all'attenzione delle Sezioni Unite.
La sent. n. 18128/2005 muove dai principi enunciati nella precedente sentenza del 1999, e cioè quella fautrice del diverso orientamento favorevole alla riduzione d'ufficio della penale da parte del giudice anche in assenza di esplicita richiesta della parte tenuta al pagamento.
Secondo la Suprema Corte non è ravvisabile alcuna violazione del principio contenuto nell'art. 112 c.p.c., (e cioè quello per il giudice non può pronunciarsi se non nei limiti della domanda e delle eccezioni sollevate dalle parti), e ciò per due ordini di ragioni. In primo luogo tale violazione non sussiste perché, mentre non è consentito al giudice di condannare il debitore al pagamento di una somma superiore a quella richiesta, non sussiste alcun problema in caso contrario, e cioè di somma inferiore, in quanto l'art. 112 c.p.c. non specifica se debba provenire dalla parte l'eccezione di riduzione della penale, né l'art. 1384 c.c. richiede espressamente che il giudice debba essere sollecitato dalla parte ad esercitare il

potere di riduzione conferitogli dalla legge stessa. Le Sezioni Unite ritengono che il silenzio su questo punto debba essere interpretato nel senso dell'ammissibilità dell'intervento del giudice in funzione correttiva della volontà manifestata dalle parti.
In secondo luogo la Suprema Corte contesta con forza il principio per cui l'istituto della riduzione della penale sarebbe stato predisposto a tutela del debitore e afferma che, non esistendo un diritto del debitore alla riduzione della penale, poiché il giudice deve tener conto solo dello squilibrio delle prestazioni delle parti e non dell'effetto che la penale può avere sul patrimonio del debitore, il suddetto potere di riduzione è conferito al giudice per la tutela di un interesse superiore , che prescinde da quello di parte. Il potere di controllo è infatti attribuito al giudice nell'interesse dell'ordinamento per evitare che l'autonomia contrattuale travalichi i limiti entro i quali le posizioni soggettive delle parti appaiono meritevoli di tutela. In tal senso questo potere concesso al giudice rappresenta un indubbio limite all'autonomia delle parti, ma si tratta – ribadiscono i Supremi Giudici – di un limite posto dalla legge a tutela di un interesse generale, individuabile non in maniera assoluta, ma caso per caso, in relazione ai presupposti di legge e al principio di equità. In questo senso l'intervento d'ufficio del giudice risulta pienamente legittimo.

L'autonomia contrattuale e i suoi "nuovi" limiti

La sentenza che si commenta offre diversi spunti di riflessione tra i quali, quello forse di maggior rilevanza, ha a che fare con i limiti dell'autonomia contrattuale. Il ragionamento delle Sezioni Unite si conclude infatti con una scelta di campo, che vede l'autonomia contrattuale assottigliarsi di fronte agli interessi superiori dell'ordinamento, quegli interessi che il giudice deve in ogni caso tutelare . L'autonomia contrattuale è riconosciuta dalla legge ai privati con dei limiti che devono essere sempre osservati e a tutela di quest'osservanza vengono affidati al giudice determinati poteri che possono anche consistere nel paralizzare clausole contrattuali poste a tutela di interessi di parte, nel caso in cui il contenuto non sia conforme alla legge o non sia diretto a realizzare interessi meritevoli secondo l'ordinamento.
In relazione alla clausola penale, la legge ha previsto per le parti la possibilità di predeterminare in tutto o in parte l'ammontare del risarcimento del danno dovuto dal debitore inadempiente oppure di esonerare il creditore dal fornire la prova del danno subito ponendo a carico del debitore una sanzione per l'inadempimento. Tuttavia la medesima legge ha conferito al giudice il potere di controllo sulla misura della penale convenzionalmente stabilita e quindi, più in generale, sul come le parti hanno fatto uso dell'autonomia contrattuale.
Se l'istituto della clausola penale ha, come prevalentemente riconosciuto, principalmente uno scopo rafforzativo dell'obbligazione oggetto del contratto, tale finalità potrebbe essere definitivamente compromessa nel caso in cui il contraente inadempiente abbia la ragionevole presunzione di ritenere che l'importo della penale potrà, a prescindere da una sua specifica richiesta, essere ridotto dal giudice in via equitativa. Sembra dunque, a conclusione delle riflessioni esposte, risultare penalizzata la posizione del creditore e, viceversa estesa in modo significativo, la tutela del debitore che non deve neanche più intervenire nel giudizio promosso nei sui confronti per il pagamento della penale.